

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO (<i>Ulteriori proposte emendative, relativi subemendamenti e nuove formulazioni</i>) .	31

SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO, indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2008.

Donato BRUNO, presidente della I Commissione, avverte che il rappresentante del Governo intende fornire precisazioni in merito all'emendamento 62.1 dei relatori, approvato nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTA CASELLATI fa presente che nella seduta di ieri, anche a causa della concitazione con cui in alcuni momenti si sono svolti lavori delle Commissioni, il Governo risulta aver espresso parere conforme a quello del relatore che raccomandava l'approvazione dell'emendamento 62.1, suppressivo dell'articolo 62. In proposito, precisa che il Governo è contrario alla soppressione dell'articolo 62, che, nell'ambito di un complesso di disposizioni volte ad accelerare lo svolgimento dei processi, anticipa dal 15 settembre al 31 agosto la conclusione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. In considerazione della rilevanza della questione, chiede se sia possibile da parte delle Commissioni una ulteriore riflessione in proposito.

Manlio CONTENUTO (Pdl), nel prendere atto delle dichiarazioni del Governo; ricorda di aver espressamente richiesto, nella seduta di ieri, conferma del fatto che l'emendamento 62.1 dei relatori era stato approvato.

Marilena SAMPERI (PD) rileva che l'episodio dimostra in modo evidente le

difficoltà e perfino la confusione con la quale, a causa della ristrettezza dei tempi di esame, le Commissioni hanno deliberato su argomenti di enorme rilevanza per il funzionamento della giustizia e di conseguenza per la vita dei cittadini. Esclude in ogni caso che le Commissioni possano rivedere quanto hanno deciso.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che, anche a proprio avviso, non possa prospettarsi una modifica delle decisioni già assunte dalle Commissioni.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) si rimette alle decisioni che la Presidenza vorrà assumere.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che l'intervento del sottosegretario Alberti Casellati è stato necessario per chiarire la posizione del Governo, ferme restando le decisioni assunte dalle Commissioni. Procede quindi all'esame dell'articolo aggiuntivo 62.01 del Governo, accantonato nella seduta di ieri, avvertendo che i relatori hanno presentato il subemendamento 0.62.01.5 (*vedi allegato*). Avverte altresì che il Governo ha presentato una riformulazione del proprio emendamento 63.4 e i relatori hanno presentato una riformulazione del proprio emendamento 30.2 (*vedi allegato*).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, illustra il subemendamento 0.62.01.5 dei relatori, rilevando che è finalizzato ad escludere che dall'esercizio della delega prevista dall'articolo aggiuntivo si determinino effetti negativi sotto il profilo finanziario.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti sul subemendamento 0.62.01.5 dei relatori e sull'articolo aggiuntivo 62.01 del Governo, osservando che ai fini dell'esercizio della delega vengono sottratte risorse alla sicurezza pubblica e al soccorso pubblico.

Cinzia CAPANO (PD) osserva che le modifiche introdotte con il subemenda-

mento 0.62.01.5 dei relatori rischiano di vanificare l'efficacia degli interventi previsti dall'articolo aggiuntivo in materia di istituzione della mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale.

Donatella FERRANTI (PD) evidenzia ulteriormente che gli interventi previsti dall'articolo aggiuntivo in esame saranno attuati erodendo ulteriormente le risorse destinate al servizio della giustizia.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che la Presidenza esprima la propria valutazione in merito ai profili critici inerenti l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo evidenziati nella seduta di ieri. Chiede altresì chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla nuova formulazione dell'emendamento del Governo 63.4.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, richiamando quanto già anticipato nella fase conclusiva della seduta di ieri, precisa che la nuova formulazione dell'emendamento 63.4 del Governo interviene esclusivamente sulla modifica del comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2001, di cui alla lettera *b*) dell'emendamento medesimo.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 63.4 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, fissa per le ore 11.30 della giornata odierna il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 63.4 del Governo. Comunica quindi le sostituzioni.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento Contento 0.62.01.1 e raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.62.01.5 dei relatori. Esprime invece parere contrario sui restanti subemendamenti e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 62.01 del Governo.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme a quello del relatore, salvo per quanto concerne il subemendamento Contento 0.62.01.1, sul quale esprime parere contrario.

Marilena SAMPERI (PD) interviene a sostegno del subemendamento Ferranti 0.62.01.3.

Cinzia CAPANO (PD) conferma le ragioni, anche a fini di semplificazione, che renderebbero auspicabile l'approvazione del subemendamento Ferranti 0.62.01.3.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esclude che il subemendamento in esame possa produrre effetti deflattivi.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) esprime valutazioni negative sul subemendamento in esame.

Cinzia CAPANO (PD) ribadisce le ragioni già esposte a favore del subemendamento Ferranti 0.62.01.3, che, a suo giudizio, permetterebbe di eliminare liti pendenti mediante ricorso a misure alternative.

Donatella FERRANTI (PD) esclude che l'emendamento possa ritenersi pleonastico, osservando che esso prefigura una modalità di intervento alternativa.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, ricorda che dal 1992, anno in cui fu approvata la legge di riordino delle Camere di commercio, è attivo un osservatorio sulla conciliazione: i dati raccolti confermano che affiancare la conciliazione al giudizio è possibile e dà risultati positivi, fermo restando la necessità di un maggior coordinamento tra arbitrato e giudizio.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ferranti 0.62.01.3 (*vedi allegato 1 alla seduta del 22 settembre*) e

approvano il subemendamento dei relatori 0.62.01.5.

Marilena SAMPERI (PD), intervenendo sul subemendamento Ferranti 0.62.01.2, rileva che al fine di diffondere il ricorso alla conciliazione è necessario che gli organismi di conciliazione siano costituiti presso i tribunali, in quanto sono questi ad essere universalmente riconosciuti dai cittadini come la sede propria dell'amministrazione della giustizia. Fa presente che il ricorso all'arbitrato è ancora limitato, in Italia, anche a causa della diffidenza dei cittadini nei confronti delle Camere di commercio, che ritengono parziali e schierate a favore delle imprese.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ferranti 0.62.01.2 (*vedi allegato 1 alla seduta del 22 settembre*).

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che sul subemendamento Contento 0.62.01.1 il parere dei relatori è favorevole, mentre quello del Governo è contrario.

Manlio CONTENUTO (PdL), intervenendo sul proprio subemendamento, rileva che è sbagliato servirsi della figura dell'avvocato, gravandola di ulteriori responsabilità, al fine di diffondere la conoscenza dell'esistenza dello strumento della conciliazione.

Marilena SAMPERI (PD) concorda con il deputato Contento che la diffusione della cultura della conciliazione non possa essere perseguita attraverso gli avvocati, dovendosi di ciò far carico lo Stato, attraverso l'amministrazione della giustizia.

Cinzia CAPANO (PD) concorda che aggravare le responsabilità degli avvocati per questa finalità è fuori luogo.

Il sottosegretario Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nel riservarsi un'eventuale riflessione sul punto ai fini della discussione in Assemblea, osserva che deve ritenersi naturale che l'avvocato informi il cliente della possibilità di ricorrere alla

conciliazione: si tratta di un dovere deontologico e di un corollario del principio di lealtà e collaborazione dei difensori, cui si ispira l'intervento del Governo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), premesso di intervenire a titolo personale, dichiara di condividere l'intervento del deputato Contento ed invita il rappresentante del Governo a riformulare l'articolo aggiuntivo 26.01 quanto meno nel senso di evitare di prevedere che l'avvocato debba informare di « tutte le possibilità conciliative ».

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che la disposizione in discussione sia tra l'altro contraria alla finalità dichiarata del provvedimento, che dovrebbe essere quella della semplificazione, ed invita il Governo quanto meno ad eliminare l'obbligo che l'informazione al cliente avvenga per iscritto.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) conviene sul fatto che rientra nei doveri deontologici dell'avvocato informare il cliente della possibilità della conciliazione, ma ritiene esagerato obbligare l'avvocato a fornire al cliente un prospetto scritto, tanto più che adempimenti come questo finiscono spesso col trasformarsi in formalità vuote.

Il sottosegretario Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara la disponibilità del Governo a riflettere sulla possibilità di eliminare il riferimento al prospetto scritto.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) dichiara che la sua parte politica voterà a favore del subemendamento Contento 0.62.01.1, ritenendolo ispirato al buon senso oltre che giuridicamente corretto. L'obbligo previsto dal Governo in capo agli avvocati è infatti impraticabile ed inutilmente punitivo. Stigmatizza inoltre il metodo del Governo, che presenta di continuo nuovi emendamenti o riformulazioni di emendamenti, senza consentire alle Commissioni una adeguata riflessione.

Le Commissioni approvano il subemendamento Contento 0.62.01.1 (*vedi allegato 1 alla seduta del 22 settembre*). Respingono quindi il subemendamento Ferranti 0.62.01.4 ed approvano l'articolo aggiuntivo 62.01 del Governo (*vedi allegato 1 alla seduta del 22 settembre*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stato presentato un unico subemendamento alla riformulazione dell'emendamento del Governo 63.4. Si tratta del subemendamento Contento 0.63.4 (*nuova formulazione*).1 (*vedi allegato*).

Le Commissioni respingono l'emendamento Carra 63.3 (*vedi allegato seduta mercoledì 17 settembre*).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sul subemendamento Contento 0.63.4 (*nuova formulazione*).

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI concorda con il parere contrario espresso dal relatore.

Le Commissioni respingono il subemendamento Contento 0.63.4 (*nuova formulazione*).1. Approvano quindi l'emendamento del Governo 63.4 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, sospende brevemente la seduta, che riprenderà alle 12.

La seduta, sospesa alle 11.55, è ripresa alle 12.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, riformula il proprio emendamento 1.3, nel senso di prevedere la soppressione anche dell'articolo 75 (*vedi allegato*). Precisa che la soppressione di tale articolo è dovuta a ragioni di coordinamento, dal momento che esso si riferisce a disposizioni stralciate dal provvedimento in esame ed in-

cluse in quelle assegnate in sede referente alla Commissione Attività produttive.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 1.3, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 1.3, come riformulato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che devono ritenersi pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 4, 20, 21, 45 e 75.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lo Monte 2.02 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*).

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lo Monte 2.02.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lo Monte 4.04.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lo Monte 4.04.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio emendamento 14.2, osservando che esso propone la soppressione di una

disposizione già contenuta nell'ordinamento vigente.

Massimo VANNUCCI (PD) interviene a favore dell'emendamento Lanzillotta 14.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce il parere contrario sugli emendamenti Borghesi 14.2 e Lanzillotta 14.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti La Loggia 14.7, D'Amico 14.8, Lo Monte 14.5, 14.4 e 14.6, Borghesi 14.2, Lanzillotta 14.1 e Ventucci 14.3.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Ventucci 19.03.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Volpi 19.4 e sull'emendamento Calabria 19.10. Con riferimento all'emendamento Volpi 19.4, invita peraltro a valutare l'opportunità di eliminare la previsione di una riduzione del 5 per cento in relazione alla determinazione dei parametri da inserire nei capitolati predisposti dalle centrali di connettività. Per quanto riguarda l'emendamento Calabria 19.10, propone una riformulazione, nel senso di eliminare il riferimento al codice dei contratti pubblici. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 19.

Il Sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme con quello del relatore, osservando peraltro, per quanto concerne l'emendamento Volpi 19.4, che non appare opportuno eliminare il riferimento alla riduzione del 5 per cento, che è già contenuto nel testo dell'articolo. Per quanto riguarda l'emendamento Calabria 19.10, ritiene che la modifica da esso introdotta possa considerarsi pleonastica.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, sollecita da parte del Governo, ai fini dell'esame in

Assemblea, una riflessione sull'opportunità di eliminare il riferimento alla riduzione del 5 per cento.

Massimo VANNUCCI (PD) interviene a favore dell'emendamento Mariani 19.1, di cui è cofirmatario, osservando che esso ripristina la distinzione tra lavori e forniture, escludendo i primi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19. Evidenzia che tale articolo limita l'autonomia degli enti locali. Rileva infine che l'emendamento Mariani 19.1 risulta identico all'emendamento Armosino 19.7, sottoscritto da autorevoli esponenti dei gruppi di maggioranza, a dimostrazione del fatto che le modifiche in esso proposte possono considerarsi ampiamente condivise e rispondono a esigenze evidenziate anche dalla Commissione Ambiente.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che viene ulteriormente impressa l'autonomia degli enti locali. Si prevede inoltre un regime sanzionatorio eccessivamente penetrante e non giustificato.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce la contrarietà all'esclusione dei lavori. Nel richiamare il principio costituzionale della tutela dell'unità economica del Paese, rileva altresì che le disposizioni di cui all'articolo 19 prevedono strumenti di conseguimento dei risparmi richiesti agli enti locali dalla disciplina in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce che le previsioni contenute nell'articolo 19 risultano controproducenti sia sul versante dei tempi di realizzazione dei lavori che su quello dei costi.

Maino MARCHI (PD) evidenzia l'opportunità di approvare gli identici emendamenti Misiani 19.2, Borghesi 19.3, Giudice 19.5, Osvaldo Napoli 19.6 e Rubinato 19.12, che sopprimono le disposizioni con cui si prevedono ulteriori sanzioni a carico degli enti locali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Calabria 19.9 e gli identici emendamenti Mariani 19.1 e Armosino 19.7. Approvano quindi l'emendamento Volpi 19.4 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*), mentre respingono l'emendamento Lo Monte 19.8. Approvano l'emendamento Calabria 19.10, nel testo riformulato (*vedi allegato*), mentre respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Calabria 19.11 e gli identici emendamenti Misiani 19.2, Borghesi 19.3, Giudice 19.5, Osvaldo Napoli 19.6, e Rubinato 19.12. Respingono infine l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 19.04.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Borghesi 21.02.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Borghesi 21.02.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 25.03 (*vedi allegato*).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Zaccaria 25.3 e Borghesi 25.1 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 25.03 del Governo (*nuova formulazione*) e sul subemendamento Borghesi 0.25.03.1 ad esso riferito.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che per il subemendamento Borghesi 0.25.03.1, sul quale si rimette alle Commissioni.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sul proprio emendamento 25.3, ricorda che porre vincoli alla legge mediante lo strumento della legge è inutile e in taluni casi controproducente, senza contare che

quanto contenuto nell'articolo 25 in materia di semplificazione normativa è già ampiamente previsto da numerose circolari e atti di indirizzo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaccaria 25.3 e Borghesi 25.1; approvano quindi il subemendamento Borghesi 0.25.03.1 (*vedi allegato alla seduta del 22 settembre*) e l'articolo aggiuntivo 25.03 del Governo (*nuova formulazione*).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ravetto 26.2 e Marsilio 26.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori per quanto riguarda l'emendamento Ravetto 26.2. Chiede invece l'accantonamento dell'emendamento Marsilio 26.1 ai fini di una verifica della congruità dei termini in esso previsti.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ravetto 26.2 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*) ed accantonano l'emendamento Marsilio 26.1.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento 28.5 del Governo, invitando quindi al ritiro di tutti gli altri emendamenti riferiti al medesimo articolo, che possono considerarsi assorbiti dall'emendamento del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 28.5 del Governo (*vedi allegato alla seduta del 18 settembre*).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Ravetto 29.1 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*).

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ravetto 29.1.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Marinello 30.4, Amici 30.13, Moroni 30.29 e Luciano Dussin 30.8. Invita all'approvazione dell'emendamento 30.2 dei relatori, nella nuova formulazione. Esprime parere contrario sugli emendamenti Rubinato 30.3, Borghesi 30.18 e Zeller 30.24, sugli identici emendamenti Giudice 30.25, Osvaldo Napoli 30.28, Borghesi 30.19, Rubinato 30.31 e Fontanelli 30.15, sugli emendamenti Borghesi 30.22 e Luciano Dussin 30.10, sugli identici emendamenti Osvaldo Napoli 30.26 e Borghesi 30.20, sugli emendamenti Luciano Dussin 30.9, Lo Monte 30.5 e 30.6, Borghesi 30.23. Esprime parere favorevole sull'emendamento Vannucci 30.14, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere la parola « limitrofi » e sostituire le parole « almeno tre comuni » con le parole « almeno quattro comuni ». Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Borghesi 30.21 e Osvaldo Napoli 30.27, sugli emendamenti Montagnoli 30.12, Luciano Dussin 30.11, Bitonci 30.17.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori, suggerendo, tuttavia, che all'emendamento Vannucci 30.14 si faccia riferimento a cinque, anziché a quattro comuni.

Chiara MORONI (PdL) ritira il proprio emendamento 30.29.

Massimo VANNUCCI (PD), intervenendo sul proprio emendamento 30.14, insiste per far riferimento alla soglia di tre comuni, in quanto ritiene che un'unica segreteria comunale per più di tre comuni difficilmente possa bastare.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sul suo emendamento 30.23, ricorda che la finalità della norma dovrebbe essere quella di rendere obbligatoria la gestione condivisa di servizi di utilità generale da parte dei comuni, al fine di abbattere i costi fissi degli enti locali senza diminuire i servizi per i cittadini.

Mario TASSONE (UdC) concorda che la soglia più opportuna è quella di tre comuni, anche in considerazione del fatto che ciascuno di essi ha una vita propria e che per un maggior numero di comuni potrebbe essere difficile condividere il segretario comunale senza inefficienze.

Mario TASSONE (UdC), in considerazione della complessità delle competenze che sono attribuite ai segretari comunali, ritiene opportuno mantenere il limite dei tre comuni, così come previsto nell'emendamento 30.14 Vannucci.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, alla luce del dibattito testé svolto presso le Commissioni riunite, dichiara di condividere la proposta del relatore, volta a riformulare l'emendamento Vannucci 30.14, portando a quattro il numero minimo di comuni, fermo restando che sarebbe stato preferibile elevare questo limite a cinque comuni.

Lino DUILIO (PD) ritiene che l'individuazione del numero minimo di comuni dovrebbe tenere conto della complessità dei compiti e delle funzioni attribuite ai segretari comunali. La loro attività, infatti, perseguendo gli obiettivi dell'efficacia e dell'efficienza, non si ferma ad un mero dato burocratico, ma assume un connotato dinamico, legato alla vita dell'ente locale.

Questi obiettivi possono essere perseguiti se il numero di amministrazioni che devono essere seguite non è eccessivo: in quest'ottica appare preferibile il limite di tre comuni. Si potrebbe elevarlo a quattro purché resti stabilito che essi debbano essere limitrofi, per evitare di complicare eccessivamente l'attività dei segretari comunali.

Linda LANZILLOTTA (PD) si dichiara favorevole a razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa degli enti locali e, in quest'ottica, anche quella dei segretari comunali.

La materia in discussione, tuttavia, deve essere esaminata con attenzione per evitare di ottenere un risultato contrario a quello che si vorrebbe perseguire. A tal fine sarebbe opportuno definire un modello organizzativo che preveda la figura del segretario comunale in seno alle unioni di comuni, superando il sistema delle convenzioni.

Si sofferma quindi sull'emendamento dei relatori 30.2, che prevede una delega al Governo per disciplinare ambiti significativi del sistema sanitario nazionale e, in particolare, il ruolo e le funzioni delle farmacie. Al riguardo sottolinea che si tratta di una materia di competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Massimo BITONCI (LNP) chiede di conoscere il parere dei relatori e del rappresentante del Governo sul suo emendamento 30.17.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, ribadisce il parere contrario sull'emendamento 30.17 Bitonci.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) chiede ai relatori ed al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario espresso sul proprio emendamento 30.24.

Questa proposta emendativa, volta ad abolire il limite dei mandati dei sindaci nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, viene incontro alle esigenze dei partiti politici, che hanno difficoltà a reclutare validi amministratori, ed a quelle dei cittadini, che sono comunque i titolari dell'elettorato attivo.

Gioacchino ALFANO (PdL) chiede alla presidenza di riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità relativa al suo emendamento 30.1, che reca materia analoga all'emendamento dei relatori 30.2.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Gioacchino Alfano, dopo essersi consultato con il presidente della I Commissione, Donato Bruno, dichiara ammissibile l'emendamento 30.1 Gioacchino Alfano.

Chiara MORONI (PdL) si sofferma sul ruolo che l'emendamento dei relatori 30.2 attribuisce alle farmacie, quali erogatrici di servizi sanitari nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Si riferisce in particolare ai servizi territoriali e domiciliari, sui quali il servizio sanitario nazionale palesa alcune carenze.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, per quanto concerne l'emendamento 30.14 Valducci, ribadisce la proposta di riformulazione nel senso di elevare a quattro il numero minimo di comuni ivi previsto. A questa riformulazione subordina l'espressione di un parere favorevole. Con riferimento al medesimo emendamento, rispondendo al deputato Duilio, fa presente che la soppressione della previsione secondo cui i comuni devono essere limitrofi è volta esclusivamente ad offrire la possibilità di modulare in modo più flessibile l'azione dei segretari comunali.

Per quanto concerne l'emendamento 30.24 Zeller, fa presente che non si ritiene di esaminare in questa sede la materia in esso contenuta.

Si sofferma poi sull'emendamento 30.2 dei relatori. Al riguardo dichiara di condividere le opinioni espresse dal deputato Moroni: è chiara, infatti, la finalità dei relatori, volta non solo a preservare la specificità delle farmacie rurali, ma anche a valorizzare il ruolo e le funzioni delle farmacie quali erogatori di servizi all'utenza all'interno del servizio sanitario nazionale.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS fa presente che l'emendamento dei relatori 30.2 è volto a conferire al Governo il compito di aggiornare la classificazione delle farmacie rurali tenendo conto delle

modifiche territoriali verificatesi negli ultimi anni. Esso, inoltre, è volto a valorizzare il ruolo delle farmacie all'interno del servizio sanitario nazionale, senza produrre incrementi di spesa, cosa che giustifica il parere favorevole espresso su di esso.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), nel condividere le opinioni espresse dal deputato Moroni nonché dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'emendamento dei relatori 30.2, ritiene opportuno riconsiderare la pianta organica delle farmacie rurali alla luce dei cambiamenti demografici e territoriali registratisi negli ultimi anni. In quest'ottica riconosce che il deputato Gioacchino Alfano, mediante il proprio emendamento 30.1, aveva intuito la portata della problematica relativa all'ubicazione delle farmacie ed al loro ruolo nel servizio sanitario nazionale.

Sesa AMICI (PD), rivolta al rappresentante del Governo, osserva che l'emendamento 30.2 dei relatori non si limita ad affrontare il tema delle farmacie rurali, ma pone in essere una più articolata operazione legislativa.

Attraverso una norma «manifesto», quale è il contenuto dell'emendamento in questione, si modificano aspetti portanti del servizio sanitario nazionale, che avrebbero invece dovuto essere affrontati all'interno della Commissione competente, e comunque nel rispetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, come disciplinato dall'articolo 117 della Costituzione.

Alla luce di quest'articolo, peraltro, la materia in questione appare attribuita alla competenza legislativa delle regioni.

Mario TASSONE (UdC) condivide l'opinione espressa dal deputato Amici in ordine alle confuse modalità di esame del provvedimento in oggetto. Con esso, infatti, si stanno esaminando materie eterogenee in modo disorganico, e spesso rinviando le questioni più spinose alla fase di esame in Assemblea.

Con riferimento al tema delle farmacie, ritiene che il coacervo d'interessi che si sviluppa intorno ad esso, in presenza di un esame affrettato della norma di delega, oltretutto svolta al di fuori della sede propria della Commissione competente, rischia di pregiudicare l'esito della successiva legislazione delegata.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 30.1 Gioacchino Alfano.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, ritiene che l'emendamento Gioacchino Alfano 30.1 potrebbe essere riformulato nel senso di prevedere che gli spostamenti di sede delle farmacie abbiano luogo all'interno della pianta organica di riferimento della farmacia stessa.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene opportuno accantonare l'emendamento 30.1 Gioacchino Alfano al fine di approfondire i contenuti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), dopo aver sottoscritto l'emendamento 30.1 Gioacchino Alfano, si dichiara favorevole a recepire il suggerimento del relatore volto alla riformulazione dell'emendamento, ferma restando la disponibilità ad accantonarlo, come richiesto dal rappresentante del Governo.

Chiara MORONI (PdL) fa presente che la legislazione vigente già prevede che le farmacie possono spostare le loro sedi purché all'interno della pianta organica.

Manuela DAL LAGO (LNP) fa presente l'opportunità di mantenere un ampio spazio discrezionale ai comuni e alle province in ordine alla disciplina in materia di ubicazione delle farmacie.

Gioacchino ALFANO (PdL) ritiene che, in considerazione della richiesta di ulteriori approfondimenti e degli elementi emersi dal dibattito, il proprio emenda-

mento 30.1 possa considerarsi tecnicamente respinto in modo da permetterne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Marinello 30.4, Amici 30.13, Luciano Dussin 30.8. Approvano quindi l'emendamento 30.2 (*nuova formulazione*) dei relatori e respingono l'emendamento Gioacchino Alfano 30.1. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Rubinato 30.3, Borghesi 30.18 e Zeller 30.24. Respingono quindi gli identici emendamenti Giudice 30.25, Osvaldo Napoli 30.28, Borghesi 30.19, Rubinato 30.31, Fontanelli 30.15. Respingono altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 30.22, Luciano Dussin 30.18 e gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 30.26 e Borghesi 30.20. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Luciano Dussin 30.9, Lo Monte 30.5 e 30.6, nonché Borghesi 30.23.

Massimo VANNUCCI (PD), pur ribadendo le ragioni che renderebbero opportuno limitare a tre il numero dei comuni per i quali può lavorare un singolo segretario comunale, accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vannucci 30.14, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento al proprio emendamento 30.21, evidenzia il problema rappresentato dalle possibilità di ricollocazione dei segretari comunali in esubero.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Borghesi 30.21 e Osvaldo Napoli 30.27. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Montagnoli 30.12, Luciano Dussin 30.11 e Bitonci 30.17.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 33, esprime parere favorevole sul-

l'emendamento D'Amico 33.4 e sull'emendamento 33.6 del Governo. Esprime altresì parere favorevole sugli identici subemendamenti Labocchetta 0.33.02.1 e Ravetto 0.33.02.3, sugli identici subemendamenti Labocchetta 0.33.02.2 e Ravetto 0.33.02.4, nonché sull'articolo aggiuntivo 33.02 del Governo. In merito a tale articolo aggiuntivo e ai relativi subemendamenti chiede peraltro l'avviso del rappresentante del Governo. Esprime invece parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore. Evidenzia peraltro perplessità in merito all'emendamento D'Amico 33.4. Osserva altresì, con riferimento agli identici subemendamenti Labocchetta 0.33.02.1 e Ravetto 0.33.02.3, e agli identici subemendamenti Labocchetta 0.33.02.2 e Ravetto 0.33.02.4 che essi ampliano notevolmente la portata delle disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo 33.02 del Governo in relazione alle deroghe alle disposizioni di contenimento della spesa recate dal decreto-legge n. 112. Segnala pertanto l'opportunità di respingere tali subemendamenti, in modo da permettere, nel corso dell'esame in Assemblea, un'adeguata valutazione dei loro effetti finanziari.

Amedeo LABOCCHETTA (PdL) evidenzia l'importanza del ruolo svolto dalle forze armate.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS precisa che si tratta soltanto di una questione di copertura finanziaria.

Laura RAVETTO (PdL) osserva che le previsioni contenute nei subemendamenti in questione non sembrano determinare effetti onerosi, quanto piuttosto estendere la flessibilità nella gestione del bilancio per l'attuazione di interventi che spesso sono richiesti da situazioni di emergenza.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS nel puntualizzare che la legislazione contabile consente margini significativi di flessibilità

nella gestione del bilancio, ribadisce l'esigenza di una ulteriore riflessione.

Massimo VANNUCCI (PD) condivide le considerazioni del collega Labocchetta e chiede di aggiungere la propria firma ai subemendamenti 0.33.02.1 e 0.33.02.2.

Gaspare GIUDICE (PdL) ritiene che, se sussistono dubbi in merito agli effetti finanziari, le Commissioni, e in particolare la Commissione bilancio, debbano acquisire tutti gli elementi di chiarimento necessari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel condividere le osservazioni del deputato Giudice si riserva un'ulteriore valutazione sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 33.02 del Governo e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Lino DUILIO (PD) intervenendo sugli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1, di cui è cofirmatario, evidenzia che l'articolo 33 del provvedimento contiene nella sostanza una norma di delega in materia di disciplina della cooperazione allo sviluppo che sarà attuata con decreti ministeriali sottratti a qualunque valutazione del Parlamento. Osserva inoltre che, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 32, la disciplina definita con decreto ministeriale potrà derogare alla normativa contabile. In considerazione di tali elementi osserva che gli emendamenti di cui è cofirmatario prevedono l'adozione di decreti legislativi e definiscono in modo puntuale principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, concernenti tra l'altro le modalità di ricorso ad esperti e consulenti, che nell'articolo 33 del provvedimento in esame sono lasciati del tutto indeterminate.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, chiede l'accantonamento degli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1.

Le Commissioni approvano quindi, con distinte votazioni, l'emendamento D'Amico 33.4 (vedi allegato alla seduta del 17 settembre) e l'emendamento 33.6 del Governo (vedi allegato alla seduta del 18 settembre 2008).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 33.02 del Governo e i relativi subemendamenti devono ritenersi accantonati anche al fine di un'ulteriore valutazione della loro ammissibilità sotto il profilo degli effetti finanziari.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Lo Monte 34.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Lo Monte 34.1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dispone quindi la sospensione della seduta, che riprenderà alle ore 14.30.

La seduta, sospesa alle 13.30, riprende alle 14.50.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritira l'articolo aggiuntivo 33.02 del Governo, salvo eventualmente ripresentarlo per l'Assemblea, in considerazione dell'esigenza di approfondire la verifica delle coperture finanziarie in relazione ai subemendamenti ad esso presentati.

Amedeo LABOCETTA (PdL), intervenendo sui suoi subemendamenti 0.33.02.1 e 0.33.02.2, chiarisce che essi nascono dall'esigenza di mantenere sullo stesso piano i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso, evitando di creare ingiustificate disparità tra le tre forze preposte ai tre diversi ambiti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, avendo il Governo ritirato l'articolo aggiuntivo 33.02, si intendono decaduti i subemendamenti ad esso riferiti.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, per quanto riguarda l'emendamento Marsilio 26.1, precedentemente accantonato, esprime su di esso parere favorevole a condizione che sia riformulato nel senso di mantenere soltanto il primo periodo.

Marco MARSILIO (PdL) riformula l'emendamento 26.1 nel senso indicato dal rappresentante del Governo (vedi allegato).

Le Commissioni approvano l'emendamento Marsilio 26.1 (*nuova formulazione*).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, preannuncia che i relatori intendono predisporre un subemendamento riferito all'articolo 33, al fine di recepire le considerazioni svolte dal deputato Duilio nella seduta antimeridiana in relazione all'esigenza di preservare il ruolo del Parlamento.

Lino DUILIO (PD), nel ringraziare i relatori per aver riconosciuto la fondatezza delle osservazioni da lui svolte, fa presente peraltro che gli emendamenti all'articolo 33 di cui è cofirmatario perseguono non soltanto la finalità di coinvolgere il Parlamento nella definizione della nuova disciplina in materia di cooperazione allo sviluppo, ma anche, per quanto concerne in particolare l'emendamento 33.2, quella di circoscrivere il novero degli interventi cui può applicarsi l'articolo 33, limitandolo a quelli finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria, vale a dire alle missioni di *peace-keeping*.

Massimo VANNUCCI (PD) sottoscrive gli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1. Al riguardo sottolinea come la cooperazione allo sviluppo abbia bisogno di finanziamenti, ben più che di interventi normativi ordinamentali.

Antonio BORGHESI (IdV) sottoscrive a sua volta gli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1.

Lino DUILIO (PD) invita i relatori ed il Governo a prevedere, tra i principi e i criteri direttivi della delega di cui all'articolo 33, anche quello per cui le deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato devono in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica di risultati ottenuti.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, premesso di essere sempre favorevole alla limitazione delle deroghe alla legislazione di contabilità pubblica, ritiene che l'introduzione di un criterio direttivo della delega quale quello suggerito dal deputato Duilio potrebbe risultare poco chiaro e di difficile interpretazioni ai fini della sua concreta operatività.

Lino DUILIO (PD) chiarisce che la sua proposta tende a sollecitare da parte del Governo l'attenzione all'esigenza della trasparenza rispetto al Parlamento anche nella definizione di procedure di contabilità pubblica diverse da quelle ordinarie.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, si riserva di approfondire la questione al fine di verificare la possibilità di una formulazione che risponda alle esigenze segnalata dal deputato Duilio e sia nel contempo maggiormente perspicua.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene opportuno mantenere accantonati gli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1 per dar modo al rappresentante del Governo di valutare le questioni più approfonditamente.

Le Commissioni concordano.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Luciano Dussin 40.3, Montagnoli 40.2 e 40.5 del Governo; e parere contrario sull'emendamento Fugatti 40.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori, tuttavia invitando i presentatori dell'emendamento Montagnoli 40.2 a riflettere sul fatto che la maggior presenza sul posto di lavoro non è necessariamente indice di maggiore efficienza. Esprime quindi il timore che, facendo riferimento al criterio della mera presenza, si finisca con l'incentivare una contrattazione sindacale che premi anche la presenza improduttiva.

Luciano DUSSIN (LNP) mantiene il testo dell'emendamento Montagnoli 40.2, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Luciano Dussin 40.3 e Montagnoli 40.2 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*); respingono l'emendamento Fugatti 40.1; e approvano l'emendamento 40.5 del Governo (*vedi allegato alla seduta del 18 settembre*).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Costantini 41.4 e parere contrario sugli emendamenti Amici 41.2 e Borghesi 41.3.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore, rimettendosi tuttavia alle Commissioni sull'emendamento Costantini 41.4, che giudica superfluo.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al rappresentante del Governo un chiarimento in ordine al significato del termine « congelamento » utilizzato nel comma 2 dell'articolo: il termine fa pensare infatti ad una misura transitoria, laddove gli effetti di risparmio del comma 1 del medesimo articolo dovrebbero considerarsi definitivi.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS chiarisce che l'intendimento della norma è che la riduzione del personale si riferisca sia agli organici di diritto sia a quelli di fatto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Costantini 41.4 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*) e respingono gli emendamenti Amici 41.2 e Borghesi 41.3.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Amici 42.4 e Formisano 42.7; parere favorevole sull'emendamento Costantini 42.8; parere contrario sugli identici emendamenti Luciano Dussin 42.1, Marchi 42.5, Giudice 42.9 e Osvaldo Napoli 42.10; e parere contrario sull'emendamento Borghesi 42.6.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Amici 42.4.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'emendamento Formisano 42.7, di cui è cofirmatario, rileva l'opportunità di prevedere che sugli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti al comma 1 dell'articolo 42 si esprimano, oltre alle Commissioni competenti per i profili finanziari, anche le Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che, tenuto conto della natura dei decreti in questione, prevalga decisamente l'aspetto finanziario, per cui è opportuno limitarsi al parere delle Commissioni Bilancio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Formisano 42.7; approvano l'emendamento Costantini 42.8 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*); e respingono gli identici emendamenti Luciano Dussin 42.1, Marchi 42.5, Giudice 42.9 e Osvaldo Napoli 42.10, nonché l'emendamento Borghesi 42.6.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime pa-

rerere contrario sugli emendamenti Amici 43.4, Claudio D'Amico 43.2 e 43.1, Borghesi 43.8 e Aniello Formisano 43.9, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Claudio D'Amico 43.3.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che per l'emendamento D'Amico 43.3, sul quale il parere è contrario. Ritiene infatti utile riconoscere incentivi economici al personale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla norma.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede ai relatori e al Governo le ragioni del parere contrario sul suo emendamento 43.8, il quale si limita a precisare che dai processi di esternalizzazione devono in ogni caso derivare minori spese o maggiori entrate.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS chiarisce che il parere contrario è motivato dal fatto che si vuole conservare alla disposizione un certo margine di flessibilità, nel senso che, fermo restando che dalle operazioni di trasferimento devono conseguire alla fine economie di spesa, queste non devono tuttavia aver luogo necessariamente fin da subito.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che in questo modo si corre il rischio di consentire esternalizzazioni anche quando da esse non derivino economie di spesa o addirittura quando ne derivino costi maggiori.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, conferma il parere contrario dei relatori sull'emendamento Borghesi 43.8.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Amici 43.4, D'Amico 43.2 e 43.1, Borghesi 43.8, Aniello Formisano 43.9, mentre approvano l'emendamento D'Amico 43.3 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime pa-

rere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 44, salvo che sull'emendamento 44.11 del Governo, sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che, su materie come quelle oggetto dell'articolo 44, sarebbe opportuno acquisire il parere della Conferenza unificata.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS fa presente che il ruolo della Conferenza unificata è salvaguardato dal comma 4 dell'articolo 44, il quale prevede che gli accordi per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali siano conclusi in sede di Conferenza unificata. Il decreto di cui al comma 6 costituisce nient'altro che la formalizzazione di quanto concordato in sede di Conferenza unificata.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Amici 44.2 e Lanzillotta 44.4, gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 44.7, Giudice 44.6, Borghesi 44.5, Causi 44.3, Lo Monte 44.1 e Rubinato 44.10; quindi approvano l'emendamento 44.11 del Governo (*vedi allegato alla seduta del 18 settembre*).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 46.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia l'opportunità, anche con riferimento all'articolo 46, di prevedere il parere della Conferenza unificata.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Amici 46.2, Lanzillotta 46.4 e 46.5, gli identici emendamenti Misiani 46.3, Osvaldo Napoli 46.9,

Giudice 46.8 e Borghesi 46.7, nonché gli emendamenti Lanzillotta 46.6 e Luciano Dussin 46.1.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 47, ad eccezione dell'emendamento del Governo 47.8, sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia l'opportunità di prevedere l'indennizzo dell'utente negli schemi di procedura conciliativa.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS sottolinea, con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Borghesi, la difficoltà di individuare i casi in cui si è in presenza di una violazione di un diritto e ritiene che la materia debba essere trattata nell'ambito della disciplina della *class action*.

Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Girlanda 47.6, Di Virgilio 47.1, Girlanda 47.5, Calabria 47.7. Approvano quindi l'emendamento 47.8 del Governo (*vedi allegato alla seduta del 18 settembre*) e, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Borghesi 47.4 e Lulli 47.3.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) chiede l'avviso del rappresentante del Governo in merito all'emendamento Carra 48.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che l'emendamento ponga in evidenza un problema non privo di fondamento. Osserva tuttavia che nel provvedimento è stata privilegiata la finalità di ridurre le spese; esprime pertanto parere contrario.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che è in gioco, in primo luogo, l'informazione

dei cittadini. Sostiene pertanto l'emendamento.

Lino DUILIO (PD) rileva la delicatezza della materia, che incide su aspettative e diritti che non possono essere sacrificati ad esigenze di razionalizzazione e risparmio. Osserva che analoghe ragioni sono state adottate dal Governo e dalla maggioranza per quando si è trattato di eliminare le disposizioni che prevedevano l'utilizzo di mezzi di pagamento alternativi al contante. Chiede pertanto di aggiungere la propria firma all'emendamento in esame e sollecita da parte del rappresentante del Governo una riflessione più approfondita.

Doris LO MORO (PD) osserva che bisogna garantire la possibilità dei cittadini di avere adeguata informazione.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che l'informazione ai cittadini debba essere garantita attraverso il mezzo più efficace. Con riferimento all'emendamento in questione, ribadisce che, a suo giudizio, devono ritenersi prevalenti gli aspetti di carattere finanziario.

Maino MARCHI (PD) rileva che gli effetti finanziari non erano scontati nella relazione tecnica.

Lino DUILIO (PD) ribadisce l'opportunità di una riflessione più approfondita.

Gaspare GIUDICE (PdL) osserva che gli effetti finanziari degli emendamenti sono stati esaminati nell'ambito dell'istruttoria svolta ai fini della valutazione di ammissibilità da parte dei Presidenti. Per queste ragioni non ritiene giustificato il timore che gli emendamenti siano carenti di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS osserva che il provvedimento in esame contiene molte disposizioni di cui non sono quantificati gli effetti positivi sotto il profilo della finanza pubblica, ma che in ogni caso determinano risparmi significativi. Prospetta peraltro l'opportunità di riformare

l'emendamento demandando ad un decreto ministeriale l'individuazione degli atti per i quali resta fermo l'obbligo di pubblicazione sugli organi di stampa.

Mario TASSONE (UdC), nel richiamare il principio dell'ordinamento secondo cui la legge non ammette ignoranza, evidenzia che proprio con riferimento a tale principio l'ordinamento prevede specifici obblighi di pubblicità che non possono essere cancellati per finalità di garanzia dei cittadini.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accantona l'emendamento Carra 48.1.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 49.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Vannucci 49.2, Borghesi 49.4, Giudice 49.5, Osvaldo Napoli 49.6 e Rubinato 49.7. Respingono inoltre, con distinte votazioni, gli emendamenti Lo Presti 49.1, Lanzillotta 49.3, nonché l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 49.01.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 50.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lo Monte 50.1 e Lanzillotta 50.2.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 51, ad eccezione dell'emendamento del Governo 51.4 e dell'ar-

ticolo aggiuntivo del Governo 51.04, sui quali esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Amici 51.2 e D'amico 51.1, approvano invece l'emendamento del Governo 51.4 e l'articolo aggiuntivo del Governo 51.04 (*vedi allegato alla seduta del 18 settembre*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ricordare che le proposte emendative riferite agli articoli dal 52 al 68 sono state esaminate nella seduta di ieri, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite agli articoli successivi.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Amici 69.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Amici 69.1

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 71, ad eccezione dell'emendamento Volpi 71.1, sul quale esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere in fine le seguenti parole: « con delibera del consiglio di amministrazione ».

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore, salvo per quanto concerne l'emendamento Volpi 71.1, sul quale esprime parere contrario.

Antonio BORGHESI (IdV) interviene a sostegno degli emendamenti riferiti all'ar-

ticolo 71 da lui presentati o dei quali è cofirmatario; in particolare, evidenzia l'opportunità di sopprimere la previsione che autorizza le amministrazioni pubbliche ad assumere partecipazioni indirette in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni medesime. Ritiene altresì necessario evitare la previsione di una remunerazione per i comitati con funzioni consultive.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Baretta 71.2, Cambursano 71.4, Borghesi 71.5 e 71.7 e Lanzillotta 71.3. Approvano quindi l'emendamento Volpi 71.1, così come riformulato (*vedi allegato*). Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 71.6, Nicco 71.14, Cambursano 71.9, Borghesi 71.10, Cambursano 71.11, Borghesi 71.12.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Duilio 72.1, soppressivo dell'articolo 72, e conseguentemente, parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 72.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore, ricordando che norme di contabilità sono state introdotte nel decreto-legge n. 112, con efficacia limitata esclusivamente al prossimo esercizio. Rimane da definire una riforma organica che intervenga in materia di contenuti della legge finanziaria, struttura del bilancio dello Stato, rapporti finanziari tra lo Stato, da una parte, e le regioni ed autonomie locali, dall'altra. Ritiene che questi temi debbano essere affrontati in un apposito provvedimento, per cui non risulta opportuno introdurre nel disegno di legge in esame modifiche alla legge n. 468.

Lino DUILIO (PD) esprime apprezzamento per la posizione del relatore e del rappresentante del Governo, ritenendo che siano maturi i tempi per una revisione

complessiva della legge n. 468 del 1978, in nell'ottica di garantire al Governo una maggiore flessibilità nella gestione del bilancio e, al tempo stesso, di fornire al Parlamento più incisivi poteri di controllo.

Gaspare GIUDICE (PdL) esprime, a nome del proprio gruppo, condivisione per l'emendamento Duilio 72.1 per le ragioni illustrate dal sottosegretario Vegas.

Mario TASSONE (UdC) esprime, anche a nome del proprio gruppo, una valutazione favorevole sull'emendamento Duilio 72.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Duilio 72.1 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che devono di conseguenza ritenersi preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 72.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Baretta 73.1 e Borghesi 73.2.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che le previsioni contenute nell'articolo 73 del disegno di legge in esame debbano considerarsi perfino imbarazzanti, dal momento che destinano uno stanziamento per lo svolgimento di attività che, in quanto riferibili alla predisposizione di atti legislativi, nel caso specifico in materia di federalismo, dovrebbero rappresentare il compito istituzionale delle strutture di governo.

Lino DUILIO (PD) ritiene che l'articolo abbia soltanto la funzione di un proclama di carattere politico e osserva che esso si pone in palese contrasto con le finalità di risparmio più volte richiamate dal Governo e dalla maggioranza. Nel ricordare

il giudizio espresso dal Ministro Tremonti in merito all'attività della Commissione tecnica per la finanza pubblica, osserva che anche gli esperti coinvolti nello studio delle problematiche connesse all'attuazione del federalismo potrebbero prestare la propria attività gratuitamente.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Baretta 73.1 e Borghesi 73.2.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Baretta 74.1, soppressivo dell'articolo 74 e, conseguentemente, parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 74.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Gaspare GIUDICE (PdL) ricorda che in più provvedimenti si è tentato senza esito di affrontare le problematiche ripetutamente evidenziate dalla Corte dei conti e richiede in proposito un chiarimento sulla posizione del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS sottolinea la connessione, sotto il profilo dei contenuti e dell'ambito di intervento, dell'articolo 74 con l'articolo 72 che le Commissioni hanno soppresso. Osserva inoltre che la formulazione delle disposizioni contenute nell'articolo 74 ha sollevato perplessità anche presso la stessa Corte dei conti. Rileva infine che la soppressione consente di affrontare il tema dei controlli nell'ambito della predisposizione di una riforma complessiva della disciplina in materia di finanza pubblica.

Le Commissioni approvano l'emendamento Baretta 74.1 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che devono di conseguenza ritenersi preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 74. Invita quindi a procedere all'esame delle proposte emendative ac-

cantonate. Avverte che i relatori hanno presentato gli ulteriori emendamenti 33.8, 33.7 e 48.2 (*vedi allegato*).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, illustra gli emendamenti dei relatori 33.8 e 33.7, che intendono rispondere ad alcune esigenze emerse nell'esame degli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1, che erano stati accantonati.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sugli emendamenti 33.8 e 33.7 dei relatori.

Lino DUILIO (PD) ritiene parzialmente soddisfacenti gli emendamenti 33.8 e 33.7 dei relatori che comunque contribuiscono a migliorare il testo dell'articolo 33.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 33.8 e 33.7 dei relatori.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, illustra l'emendamento 48.2 dei relatori, con il quale si intendono perseguire le medesime finalità dell'emendamento Carra 48.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS si rimette alle Commissioni per quanto concerne l'emendamento dei relatori 48.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 48.2.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di dichiarare respinte tutte le proposte emendative presentate e ritenute ammissibili, che non siano state espressamente considerate dalle Commissioni, al fine di permetterne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni concordano.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dagli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere. Preannuncia quindi che sarà prevista per domani un'apposita seduta al fine di considerare i pareri espressi dalle altre Commissioni e di procedere quindi alla votazione del mandato ai relatori. Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE, RELATIVI SUBEMENDAMENTI E NUOVE FORMULAZIONI

ART. 1.

Sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 20, 21, 45 e 75.

1. 3. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

(Approvato)

ART. 19

Al comma 1, capoverso 3-ter, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 7.

19. 10. *(Nuova formulazione)* Calabria.

(Approvato)

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari).

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica ammini-

strazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-bis, dal decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti criteri:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;

b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa.

2. A decorrere dalla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:

a) l'articolo 1, comma 15 del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 8;

b) gli articoli 1, 3, 4, 8, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2006, n. 307;

c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

d) l'articolo 1, commi 1318, 1320 e 1321 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.

25. 03. (Nuova formulazione) Il Governo.

(Approvato)

ART. 26

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i tempi stabiliti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

26. 1. (Nuova formulazione) Marsilio.

(Approvato)

ART. 30

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;

b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale;

c) realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;

d) consentire la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;

e) prevedere da parte del Servizio sanitario nazionale forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma entro il limite dei minori oneri accertati derivanti, per il Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali dallo svolgimento da parte delle farmacie delle suddette attività, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell'indennità annua di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e alla ampiezza del territorio servito.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai

sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

30. 2. (Nuova formulazione) I Relatori.

(Approvato)

Al comma 6, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere la parola:* limitrofi;

2) *aggiungere in fine le seguenti parole:* ovvero con popolazione inferiore, a condizione che sia costituita da almeno quattro comuni.

30. 14. (Nuova formulazione) Vannucci.

(Approvato)

ART. 33

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: le specifiche deroghe *con le seguenti:* le specifiche e motivate deroghe.

33. 8. I Relatori.

(Approvato)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il termine per l'espressione del parere è stabilito in 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i predetti termini il decreto può essere emanato».

33. 7. I Relatori.

(Approvato)

ART. 48

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis.* Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i casi per i quali, allo scopo di garantire la massima conoscibilità, resta fermo l'obbligo di assicurare la pubblicità di atti e provvedimenti mediante pubblicazione degli stessi sui giornali.

48. 2. I Relatori.

(Approvato)

ART. 62.

All'articolo aggiuntivo 62.01, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera c) dopo le parole:* Ministero della giustizia, *aggiungere le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) *alla lettera o), sostituire le parole:* l'estensione dell'esenzione fiscale di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 *» con le seguenti:* forme di agevolazione di carattere fiscale.

0. 62. 01. 5. I Relatori.

(Approvato)

ART. 63

All'emendamento 63.4 nuova formulazione, premettere la seguente lettera:

0a) dopo l'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile aggiungere il seguente:

«ART. 184-*ter.* Per i soli giudizi radicatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) non sono consentite udienze di mero rinvio;

2) tra una udienza ed un'altra non possono intercorrere più di 60 giorni, salvo i casi in cui termini maggiori sono imposti dalla necessità di rinnovazione dell'atto introduttivo, di deposito di consulenza d'ufficio, di rogatorie, di prova delegata;

3) il provvedimento di scioglimento della riserva deve essere depositato in cancelleria entro venti giorni dalla data di assunzione o dalla data di scadenza del deposito delle memorie difensive;

4) tra la data di scioglimento della riserva e la successiva udienza non possono intercorrere più di sessanta giorni;

5) l'inosservanza dei termini di cui ai punti precedenti costituisce comportamento del magistrato suscettibile di azione di responsabilità disciplinare.

0. 63. 4. (Nuova formulazione) Contento.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 535, comma 1, le parole: « relative ai reati cui la condanna si riferisce » sono soppresse;

b) all'articolo 535, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 536, le parole: « e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita » sono soppresse;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: « uno o più giornali designati dal

giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito *internet* del Ministero della giustizia nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni. »;

c) sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari;

b) all'articolo 73, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione.

c) alla parte III, dopo il titolo XIV è inserito il seguente:

“TITOLO XIV-*bis*.

(*Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale*).

ART. 73-*bis* (L).

(*Termini per la richiesta di registrazione*).

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

ART. 73-ter (L).

(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).

1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione”;

d) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario”;

e) all'articolo 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Recupero intero, forfettizzato e per quota”;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio ed al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo”;

f) all'articolo 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale, è quello presso il giudice dell'esecuzione.

g) all'articolo 212 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “o, per le spese di mantenimento, cessata l'espia-

zione della pena in istituto” sono soppresse;

b) al comma 2, le parole “o, dalla cessazione dell’espiazione della pena in istituto” sono soppresse.

h) dopo il titolo II è inserito il seguente:

“TITOLO II-*bis*.

(Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale).

CAPO I.

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO.

ART. 227-*bis* (L)

(Quantificazione dell’importo dovuto).

1. La quantificazione dell’importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall’articolo 211. Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per i crediti ivi indicati, Equitalia Giustizia spa.

ART. 227-*ter* (L)

(Riscossione a mezzo ruolo).

1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione in istituto, l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per i crediti ivi indicati, Equitalia Giustizia s.p.a. procede all’iscrizione a ruolo.

ART. 227-*quater* (L)

(Norme applicabili).

1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218 comma 2, 220. *d)* sostituire il comma 6, con il seguente:

“6. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dalla presente legge, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti”.

e) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. L’articolo 208, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo l’entrata in vigore della presente legge ».

6-ter. All’articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008”, sono aggiunte le seguenti: “o relative al mantenimento in carcere, per le quali sia cessata l’espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data”;

b) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30

maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) iscrizione a ruolo del credito;

c) la lettera c) è soppressa ».

63. 4. (Nuova formulazione) Il Governo.

(Approvato)

ART. 71.

All'articolo 71, comma 1, lettera a), capoverso comma 12, lettera b), sopprimere la parola: non e aggiungere, in fine, le seguenti parole: con delibera del consiglio di amministrazione.

71. 1. (Nuova formulazione) Volpi.

(Approvato)